



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 38/2 del 17.11.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2020 N. 33

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:23/11/2020 13:47:32



Consiglio regionale

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo studentesco anche nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti del territorio regionale esclusi dall'applicazione della riduzione di cui ai commi 1 e 2.
2 ter. Nei comuni di cui al comma 2 bis è concessa a partire dall'anno scolastico 2020/2021 una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni di cui al comma 2 bis individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:
"3. La riduzione di cui ai commi 2 e 2 ter è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui ai commi 2 e 2 ter, all'atto dell'emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile.".
3. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017, le parole "al comma 2" sono sostituite con le parole "ai commi 2 e 2 ter".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Alla copertura della spesa, prevista in euro 200.000,00 per l'annualità 2020, si fa fronte con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.
5 ter. Alla copertura della spesa, prevista in euro 275.000,00 per l'annualità 2021 e 275.000,00 per l'annualità 2022, si fa fronte, per ciascuna annualità, per euro 200.000,00 con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale e per euro 75.000,00 attraverso la rimodulazione delle risorse presenti sul Titolo 1, Missione 01, Programma 01, del bilancio del Consiglio regionale per le rispettive annualità, da destinare sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.

2

5 quater. Per le annualità successive, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con apposito stanziamento da inserire nel bilancio di previsione del Consiglio regionale."

Art. 2

(Norma transitoria relativa all'articolo 1)

1. La misura di sostegno di cui all'articolo 1 si applica ai titoli di viaggio emessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Rifinanziamento dell'art. 2 della l.r. 10/2020)

1. La misura di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e ss.mm.ii., è rifinanziata con lo stanziamento di ulteriori euro 30.000.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, in attuazione dell'Accordo Presidente della Regione Abruzzo e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale del 16 luglio 2020, con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione – FSC – come individuate con D.G.R. n. 663 del 2 novembre 2020 e secondo le procedure in essa contenute.
3. A tale fine è apportata al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, per l'anno 2020, la seguente variazione per cassa e competenza:
 - a) lo stanziamento della Missione 09, Programma 6, Titolo 2 è diminuito per euro 30.000.000,00;
 - b) lo stanziamento della Missione 14, Programma 05, Titolo 2 è contestualmente aumentato per euro 30.000.000,00.

Art. 4

(Rifinanziamento della l.r. 19/2020)

1. Lo stanziamento di spesa relativo alla legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) è incrementato per l'anno 2020 di euro 60.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 1115/1 denominato "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020-2022, annualità 2020.
3. Al fine della copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale 2020-2022, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 60.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 1115/1 "Sostegno per la promozione e valorizzazione del patrimonio medievale", in aumento di euro 60.000,00.

3

Art. 5

(Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 25/2020)

1. L'articolo 21 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Disposizioni per l'emergenza Covid presso la casa circondariale di Vasto)

1. Al fine di supportare le azioni della Casa-lavoro con sezione circondariale di Vasto finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Abruzzo provvede all'acquisto di idonei dispositivi per il controllo della temperatura e l'irrorazione di agenti sanificanti per il tramite della competente struttura amministrativa del Consiglio regionale di supporto alle Autorità Indipendenti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti di euro 2.500,00 con lo stanziamento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo 1117.1 ridenominato "Emergenza Covid Casa Circondariale di Vasto" del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020."

Art. 6

(Modifiche all'art. 20 della l.r. 45/2019)

1. All'articolo 20 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera d) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane";
 - b) al comma 4, le parole "il termine perentorio di centottanta giorni dalla notifica della nomina" sono sostituite dalle seguenti: "il 1° marzo 2022";
 - c) il comma 8 è abrogato.
2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Autorizzazione all'utilizzo delle economie rinvenienti dal trasferimento di Terna S.p.A.)

1. E' autorizzato l'utilizzo delle economie del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, rinvenienti al 31.12.2019 e reiscritte nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02, per un importo di euro 151.218,02, ad integrazione delle risorse, attualmente appostate nel Titolo 1, Missione 10, Programma 05, Macroaggregato 04, stanziare in favore delle Province e finalizzate all'attuazione dei Piani neve per il perseguimento della sicurezza viaria di cui all'articolo 4 della legge

4

regionale 12 novembre 2015, n. 40 (Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve).

Art. 8

(Rifinanziamento della l.r. 49/2017)

1. E' rifinanziata per l'esercizio 2020 la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) per l'importo di euro 225.000,00 a copertura degli oneri correlati alla terza graduatoria.
2. Agli oneri del presente articolo si provvede con lo stanziamento del capitolo 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016", nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione del bilancio della Regione, annualità 2020, in termini di competenza e cassa:
 - a) parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 denominato "Funzionamento del Consiglio regionale" in aumento di euro 225.000,00;
 - b) parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/4 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" in aumento per euro 200.000,00;
 - c) parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, Capitolo 35026/9 denominato "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" in aumento per euro 25.000,00.
4. Al bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020, è apportata la seguente, conseguente variazione per competenza e cassa:
 - a) parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 1001.1, denominato "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" in aumento di euro 225.000,00;
 - b) parte Spesa: Missione 11, Programma 02, capitolo 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016" in aumento euro 225.000,00.
5. La struttura della Giunta regionale competente in materia di Bilancio e Ragioneria provvede, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente legge, al trasferimento delle risorse al Consiglio regionale che entro i successivi 20 giorni provvede alla erogazione delle risorse agli aventi diritto.

Art. 9

(Rinnovo sostegno al Parco faunistico "La Rupe")

1. Lo stanziamento di spesa relativo all'articolo 38 della legge regionale 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) è incrementato per l'anno 2020 per euro 6.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, come quantificati al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di spesa 1113/1, denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020.
3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:

5

- a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 6.000,00;
- b) Missione 01, Programma 01, capitolo 1113/1 denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" in aumento di euro 6.000,00.

Art. 10

(Sostegno allo Zoo d'Abruzzo)

- 1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attività dello Zoo d'Abruzzo, che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, è autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 12.000,00.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con lo stanziamento sul capitolo denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo" nell'ambito della Missione 01, Programma 01, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020.
- 3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 12.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1112 denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo", in aumento di euro 12.000,00.

Art. 11

(Modifica alla l.r. 18/2001)

- 1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) le parole "salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "salvo conferma del vice capogruppo vicario e può essere revocata su iniziativa del subentrante, previa fruizione delle ferie spettanti ai dipendenti".

Art. 12

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 38/2 del 17.11.2020, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCC
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:23/11/2020 13:48:08

VT/AM/cm

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 20/11/2020 07:19
Seriale Certificato: 445310
Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022
TI Trust Technologies CA





TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 38/2 DEL 17 NOVEMBRE 2020

"Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "[www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu leggivi new.asp](http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp)". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "<http://eur-lex.europa.eu/RECH legislation.do?ihmlang=it>". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 8

Assegnazione di personale.

1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) del Consiglio regionale;
 - c) degli enti strumentali della Regione di cui agli art. 55 e 56 dello Statuto regionale;
 - d) dello Stato, degli enti locali, di altri enti pubblici mediante l'istituto del comando;
 - e) di aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) non può complessivamente superare una unità per le segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti. I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono avvalersi, per le proprie segreterie, nel rispetto del limite di cui all'art. 5, di personale di cui alla lettera c) anche mediante l'istituto della convenzione a norma delle vigenti disposizioni contrattuali.
2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).
3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.

4. L'assegnazione alle segreterie e' temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, **salvo conferma del vice capogruppo vicario e può essere revocata su iniziativa del subentrante, previa fruizione delle ferie spettanti ai dipendenti.** L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura.
5. I dipendenti regionali conservano la titolarita' del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
6. L'incarico di responsabilita' delle strutture disciplinata dalla presente legge e' conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
7. L'orario di servizio, le modalita' ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie e' comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo puo' far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio regionale.
9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.
10. **[COMMA ABROGATO DALL'ART. 5, COMMA 2, LETT. A), L.R. 12 GENNAIO 2018, N. 4]**

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 57

Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario.

Art. 4

(Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)

1. La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo anche nei comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalita' di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo), 25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante "Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale") e 26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' concessa una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di eta' compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1, individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalita' di erogazione.
- 2-bis. La Regione Abruzzo garantisce misure di sostegno al pendolarismo studentesco anche nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti del territorio regionale esclusi dall'applicazione della riduzione di cui ai commi 1 e 2.**
- 2-ter. Nei comuni di cui al comma 2 bis è concessa a partire dall'anno scolastico 2020/2021 una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni di cui al comma 2 bis individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con il quale sono stabilite altresì le modalità di erogazione.**
3. La riduzione di cui ai commi 2 e 2 ter è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui ai commi 2 e 2 ter, all'atto dell'emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile.
4. I vettori di cui al comma 3 inviano al Consiglio regionale, semestralmente, un rendiconto a rimborso delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione prevista ai commi 2 e 2-ter. Il Consiglio regionale provvede al rimborso nei limiti delle risorse previste al comma 5.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e' autorizzata per l'anno 2018 la spesa massima di euro 200.000,00 e per l'anno 2019 la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse gia' allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di categorie sociali piu' deboli" della parte Spesa del Bilancio del Consiglio regionale 2018-2020, esercizi 2018 e 2019.

- 5-bis. Alla copertura della spesa, prevista in euro 200.000 per l'annualità 2020 si fa fronte con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.
- 5-ter. Alla copertura della spesa, prevista in euro 275.000 per l'annualità 2021 e 275.000 per l'annualità 2022, si fa fronte, per ciascuna annualità, per euro 200.000 con apposito stanziamento sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale e per euro 75.000 attraverso la rimodulazione delle risorse presenti sul Titolo 1, Missione 01, Programma 01, del bilancio del Consiglio regionale per le rispettive annualità, da destinare sul capitolo n. 4111.6, Titolo 1, Programma 01, Missione 01 del bilancio del Consiglio regionale.
- 5-quater. Per le annualità successive, agli oneri derivanti dal presente articolo, si fa fronte con apposito stanziamento da inserire nel bilancio di previsione del Consiglio regionale.

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 45

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

Art. 20

(Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spetta assicurare la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
 - b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;
 - c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
 - d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane, **nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane;**
 - e) indire nuove elezioni consortili.
2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.
3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il **1° marzo 2022** salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali.
5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.
6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.
7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.
8. [I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale.]
9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.
10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del d.lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali.
11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12. I Commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 38/2 del 17 novembre 2020 "Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario) per il sostegno al pendolarismo studentesco e ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015, N. 40

Valorizzazione dello scalo d'Abruzzo e interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve.

Art. 4

(Interventi a favore delle Province per attuazione Piano neve)

1. La Regione interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto della attuazione del "Piano neve - 2015/2016" al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e gli importi di erogazione delle risorse di cui alla presente norma.
3. L'onere finanziario quantificato per l'anno 2015 in euro 400.000,00 trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa, di nuova istituzione, 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve".
4. Al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali del comprensorio sciistico di Passolanciano, la Regione concede un contributo straordinario per l'anno 2015 a favore delle Province di Chieti e di Pescara pari ad euro 50.000,00. L'onere finanziario trova copertura con lo stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve" di cui al comma 3.
5. Allo stato di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio corrente, sono apportate, limitatamente all'annualità 2015, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
 - a) stanziamento del capitolo di spesa 06.01.007 - 171402, denominato "Intervento regionale a favore delle Province per Piano neve" in aumento per euro 450.000,00;
 - b) stanziamento del capitolo di entrata 01.01.002 - 11695.1, denominato "Quota del prodotto delle concessioni per la coltivazione degli idrocarburi a favore delle regioni a statuto ordinario" in aumento per euro 15.000,00;
 - c) stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 35020.1, denominato "Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti" in aumento per euro 70.000,00;
 - d) stanziamento del capitolo di entrata 03.05.001 - 36201.1, denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte corrente di bilancio" in aumento per euro 45.000,00;
 - e) stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 42202.1, denominato "Entrate per rimborso di mutui del fondo di rotazione ex L.R. 9.1.1997, n. 10 per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" in aumento per euro 320.000,00.

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Contributo a fondo perduto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di tutti i settori economici ammessi dalla normativa europea di cui all'articolo 1, nonché dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi); per il settore agricoltura, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del d.p.r. 917/1986.
2. Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese di cui al comma 1 con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del d.p.r. 917/1986 non superiori a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, o ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo decreto non superiori a 120.000,00 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo spetta altresì alle attività di Bed and Breakfast anche se prive di partita IVA.
3. Il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di aprile 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di aprile 2019. Nel caso di attivita' gia' operanti alla data del mese di aprile 2019, l'importo del contributo spettante e' calcolato esclusivamente sull'ammontare dei ricavi o dei compensi del medesimo mese di aprile 2019. Il contributo e' altresì riconosciuto ai soggetti che svolgono attivita' stagionale nelle zone montane della regione a condizione che l'ammontare dei ricavi o dei compensi relativi al mese di marzo 2020 sia diminuito di almeno un terzo rispetto a quello del mese di marzo 2019. Nel caso di attivita' avviata successivamente a tale data, l'importo del contributo spettante e' calcolato sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi dalla data di avvio dell'attivita' sino al mese di marzo 2020.
5. Il contributo e' determinato applicando sull'ammontare di aprile 2019, dei ricavi o dei compensi o sull'ammontare medio mensile dei ricavi o dei compensi individuati ai sensi del comma 4, le seguenti percentuali:
 - a) 15% per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a euro 120.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) 7,5% per le sole imprese con ricavi da euro 120.001,00 fino a euro 400.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) 5,5% per le sole imprese con ricavi superiori a euro 400.001,00 fino a euro 1.000.000,00 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto, ai soggetti di cui al comma 1, secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5, per un importo comunque non inferiore a settecentocinquanta euro per le persone fisiche (lavoratori autonomi) e a mille euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imprese). Per i Bed and Breakfast senza partita IVA il contributo minimo e' di trecento euro.
7. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' altresì riconosciuto alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale, nella misura di euro 3.000,00 ciascuna. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a un dodicesimo del volume di affari dell'anno precedente.
8. Per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza alla Regione con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dai commi da 1, 2, 4 e 5.
9. In sede di valutazione delle istanze pervenute telematicamente, la Regione procede ad assegnare le risorse disponibili dando prioritá alle istanze:
 - a) presentate dai soggetti ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a);
 - b) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a tre dipendenti;
 - c) ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera c), privilegiando quelle presentate dai datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti.
10. Con determinazione del Direttore del Dipartimento dello Sviluppo economico - Turismo, da adottare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione delle risorse, anche mediante il supporto della societa' in house della Regione Fi.R.A. S.p.A.

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2020, N. 14

Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili.

Art. 38**(Sostegno al Parco faunistico "La Rupe")**

1. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attivita' del Parco faunistico "La Rupe", che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della Regione, e' autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della Regione, per un importo complessivo di euro 6.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, come quantificati dal comma 1, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" nell'ambito della Missione 1, Programma 1, del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualita' 2020.
3. La copertura finanziaria relativa al presente articolo e' assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualita' 2020:
 - a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 6.000,00;
 - b) Missione 01, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno al Parco faunistico "La Rupe"" in aumento di euro 6.000,00.



Firmato digitalmente da:

FRANCESCA DI MURO

Direttore di Settore

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 19/11/2020 14:26

Seriale Certificato: 445874

Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023

TI Trust Technologies CA



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it